



COMUNE DI NOVARA

Classificazione acustica comunale

Regolamento attuativo

in ottemperanza dell'art. 5, comma 5, L.R. 52/00

NOVEMBRE 2016

Città di NOVARA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Regolamento Attuativo

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. n. 52/2000 e
D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012

Approvato con la deliberazione di C.C. n. del

Il Sindaco:

L'assessore all'ambiente:

Il dirigente del servizio ambiente:

INDICE

PREMESSA – FINALITA’ DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO.....	7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
<i>Art. 1 – Applicabilità del Regolamento Attuativo.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 2 - Validità delle Regolamento Attuativo.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 3 - Forme di inquinamento acustico.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 – Esclusioni e deroghe.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 - Definizioni tecniche.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 - Misurazioni e controlli.....</i>	<i>8</i>
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI.....	9
<i>Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 – Valori limite di emissione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 10 – Valori limiti di attenzione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 11 – Valori limiti di qualità.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.12 - Limite differenziale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art.13 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e delle linee ferroviarie.....</i>	<i>11</i>
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE.....	12
<i>Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe I.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 20 – Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 21 – Classificazione della linea ferroviaria e delle relative fasce di pertinenza.....</i>	<i>17</i>
CAPO IV - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	18
<i>Art. 22 - Redazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico comunale.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 24 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico comunale.....</i>	<i>19</i>
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI.....	20
<i>Art. 25 - Norme generali.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 28 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento acustico d’impresa.....</i>	<i>21</i>

<i>Art. 29 – Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento.....</i>	<i>21</i>
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	22
<i>Art. 30 – Previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 31- Certificato di agibilità e nulla osta attività produttive.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 32 – Agibilità degli edifici.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 33 – D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e permesso a costruire nelle fasce di pertinenza della linea ferroviaria.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 34 - Pianificazione urbanistica.....</i>	<i>24</i>
.....	24
CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	25
<i>Art. 35 - Limiti di accettabilità.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 36 - Rumore prodotto da traffico veicolare.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 37 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto.....</i>	<i>26</i>
.....	26
<i>Art. 38 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 39 - Luoghi di intrattenimento dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale.....</i>	<i>27</i>
CAPO VIII – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE.....	28
Art. 40 - Generalità: Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico.....	28
Art. 41 - Autorizzazioni in deroga senza comunicazione di inizio attività sonora.....	29
Art. 42 – Autorizzazioni in deroga con comunicazione di inizio attività sonora.....	30
Art. 43 – Autorizzazioni in deroga con istanza.....	32
Art. 44 – Obblighi del Titolare dell'Autorizzazione.....	33
Art. 45 – Revoche e Sospensioni delle Attività.....	33
Art. 46 – Esclusione e Casi Particolari.....	33
CAPO IX – SANZIONI.....	34
Art. 47 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi.....	34
<i>Art. 48 - Ordinanze contingibili e urgenti.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 49 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 50 – Schiamazzi e rumori molesti.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 51 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 52 – Norme particolari in caso di recidività.....</i>	<i>35</i>
CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	36
<i>Art. 53 - Procedimenti e attività in corso.....</i>	<i>36</i>

Art. 54 – Entrata in vigore.....	36
Art. 55 - Aggiornamento del Regolamento Attuativo.....	36
ALLEGATO A: DEFINIZIONI.....	37
a) Rumore.....	37
b) Inquinamento acustico.....	37
c) Ambiente abitativo.....	37
d) Sorgenti sonore fisse.....	37
e) Sorgenti sonore mobili.....	37
f) Sorgente sonora specifica.....	37
i) Valori limite di immissione.....	38
j) Valori limite di emissione.....	38
k) Valori di attenzione.....	38
l) Valori di qualità.....	38
m) Livello di pressione sonora.....	38
n) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A».....	38
o) Livello differenziale di rumore.....	38
p) Livello di rumore ambientale - La.....	38
q) Livello di rumore residuo - Lr.....	38
r) Rumore con componenti impulsive.....	39
s) Tempo di riferimento - Tr.....	39
t) Rumore con componenti tonali.....	39
u) Tempo di osservazione - To.....	39
v) Tempo di misura - Tm.....	39
z) Presenza di rumore a tempo parziale.....	39
ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE.....	40
a) Strumentazione di misura.....	40
b) Generalità per l'esecuzione delle misure.....	40
c) Misure all'interno di ambienti abitativi.....	40
d) Misure in esterno.....	41
e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento.....	41
f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo.....	41
g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore.....	41
h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza.....	41
i) Presentazione dei risultati.....	41
ALLEGATO C - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	43
ALLEGATO D – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER CANTIERI.....	45

**ALLEGATO E – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE
SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL
PUBBLICO.....46**

**ALLEGATO F – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE
SEMPLIFICATA PER ALTRE ATTIVITA’47**

**ALLEGATO G – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE ORDINARIA
.....48**

Tavola 1 fascia di rispetto del canile

PREMESSA – FINALITA' DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO

In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 la Città di Novara si dota del presente Regolamento Attuativo della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, aventi le seguenti finalità:

- a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, dell'art. 2 della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 e secondo i criteri tecnici di dettaglio per la redazione delle classificazioni acustiche, pubblicati con D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- b) attuare i contenuti della classificazione acustica del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, e le attività rumorose temporanee, al fine di contenerne la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti, e secondo il principio che *"chi inquina paga"*.
- c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, anche in attuazione e di concerto con le finalità del Piano Generale Urbano del Traffico, nonché dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Applicabilità del Regolamento Attuativo

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo, tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Validità delle Regolamento Attuativo

L'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento Attuativo è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Città di Novara. L'Amministrazione Comunale provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

Art. 3 - Forme di inquinamento acustico

Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

- a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti presso cui ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto, a cui fanno riferimento i limiti di legge di accettabilità stabiliti per la tutela della salute e quiete pubblica;
- b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi, quali le attività produttive, domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono

verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza. Trattasi di tutti quei casi non precisamente normati che si riferiscono ai rapporti con i proprietari di fondi vicini e che richiedono l'accertamento caso per caso della liceità o illiceità delle immissioni.

Art. 4 – Esclusioni e deroghe

Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, nonché le aree e le attività ferroviarie, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina, ed eventi sonori di carattere straordinario quali ambulanze, sirene dei mezzi di pronto intervento e simili.

Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento Attuativo, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.

Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo le immissioni e emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al periodo precedente, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

Art. 5 - Definizioni tecniche

1. Per le definizioni tecniche utilizzate nella redazione del presente Regolamento Attuativo (Allegato A), si è fatto preciso riferimento a quelle specificate nella legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.
2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, del presente Regolamento Attuativo di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 6 - Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato B del presente Regolamento Attuativo sono stabiliti in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:
 - a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego;
 - b) le modalità per la misurazione del rumore;
 - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.
2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma. E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati possono essere supportati da soggetti designati dall'Amministrazione Comunale e/o dagli organi tecnico-sanitari della Città di Novara
L'ARPA può autonomamente e indipendentemente dall'Amministrazione Comunale, promuovere monitoraggi di controllo sul territorio comunale. Da parte del Comune e dell'ARPA possono essere altresì consentiti e validati i rilievi e /o monitoraggi acustici effettuati da parte di terzi tecnici competenti in acustica.

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche

1. La classificazione acustica del territorio comunale prevede la suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa), ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n° 52 e dei criteri tecnici di dettaglio, per la redazione delle classificazioni acustiche, pubblicati con D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802.
2. La delimitazione delle zone avviene basandosi:
 - sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale;
 - sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
 - sulle caratteristiche abitative delle zone del territorio comunale;
 - sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
 - sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
3. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo, e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
4. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione acustica vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo.
5. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III del presente Regolamento.
Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 26 comma 2 del presente Regolamento.
L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e dei relativi regolamenti attuativi seguono il procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 52/00.
6. Ai sensi dell'art. 4, della L.R. 52/00, nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del PRG, di sue varianti o di Piani Attuativi dello stesso, ne verifica la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, secondo le modalità indicate al capo VIII del presente Regolamento Attuativo.

Art. 9 – Valori limite di emissione

In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI	65 dB(A)	65 dB(A)

Art. 10 – Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
 - a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella 1 dell'articolo 8 del presente Regolamento, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella 1 dell'articolo 8 del presente Regolamento, il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
3. I valori di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie.

Art. 11 – Valori limiti di qualità

Dopo l'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, a condizione che non vi siano zone soggette a superamento dei limiti di immissione, la Giunta Comunale può decidere di realizzare gli obiettivi di qualità, i cui limiti sono evidenziati nella tabella 3. Le disposizioni relative ai valori di qualità stabilite nel presente regolamento saranno operative solo a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale dei necessari provvedimenti attuativi.

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

Art.12 - Limite differenziale

1. Per tutte le classi acustiche di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI^a, con le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):
 - 5 dB(A) durante il periodo diurno
 - 3 dB(A) durante il periodo notturno
2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B del presente Regolamento Attuativo.
3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B del presente Regolamento Attuativo, il criterio del limite differenziale non si applica:
 - nei casi previsti dall'articolo 26 del presente Regolamento Attuativo;
 - alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
 - nei casi di cui al Capo VIII del presente regolamento, cioè di tutte le attività temporanee autorizzate, anche in deroga ai limiti di accettabilità di legge.
4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Art.13 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e delle linee ferroviarie

Per quanto concerne i valori limite di immissione, si vedano rispettivamente gli articoli 20 e 21 delle presenti NTA.

CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Novara classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. «Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.». Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento.

Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Novara classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale» e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 40 dB(A)

All'interno delle zone di Classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. «Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.». Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento.

Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Novara classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto» e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)

- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. "Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici". Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del Regolamento.

Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Novara classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana» e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. "Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie." Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del Regolamento

Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Novara classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. "Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamento industriali e con scarsità di abitazioni."

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Novara classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo:
 - Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
 - Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
 - Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
 - Limite di emissione notturno: 65 dB(A)
2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale. Per riferimenti specifici vedere il successivo art. 26 relativo agli impianti a ciclo continuo.
3. «Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.»
4. La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

Art. 20 – Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza.

1. Tale aspetto è normato dal DPR 30 marzo 2004, n. 142, recante “disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”.
2. Tale decreto definisce innanzi tutto le fasce di pertinenza acustica ⁽¹⁾ delle infrastrutture stradali, classificate come da Codice della Strada e da Norme Tecniche sulla costruzione delle strade, ed i relativi valori-limite di immissione. Sono distinte due situazioni-base:
 - infrastrutture stradali di nuova realizzazione;
 - infrastrutture stradali esistenti.Nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione (art.4), l'ampiezza della fascia di pertinenza è fissata in 250 m per strade di tipo A, B e C1, 150 m per strade di tipo C2, 100 m per strade di tipo D, e 30 m per strade di tipo E ed F (i tipi C1 e C2 sono definiti in rapporto al D.M.5 novembre 2001 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”).
3. Va osservato che la fascia di pertinenza deve rappresentare un elemento di rilievo già in sede progettuale. Infatti il proponente dell'opera è tenuto ad individuare “... i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e di riposo ...”.
4. I valori-limite di immissione all'interno della fascia di pertinenza relativa alle strade di tipo A, B, C1, C2 e D sono fissati in 65 dB(A) diurni ed in 55 dB(A), con la sola eccezione delle scuole, degli

¹) Intese come strisce di terreno misurate “in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale” (art.1).

ospedali, delle case di cura e di riposo, per i quali tali limiti scendono, rispettivamente, a 50 e 40 dB(A) (per le scuole vale il solo limite diurno). Per le strade di tipo E ed F valgono invece i valori definiti nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Tabella 4: Valori limite di immissione per strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (D.M.5/11/2001)	Fascia di pertinenza m	Valori-limite di immissione			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			diurno dB(A)	notturno dB(A)	diurno dB(A)	notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Valori stabiliti nel Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

5. Invece, nel caso di infrastrutture esistenti od assimilate (ampliamenti in asse, sfiancamenti ⁽²⁾ e varianti ⁽³⁾, art.5), la fascia di pertinenza acustica delle strade extraurbane viene suddivisa in due fasce, denominate rispettivamente A e B, di ampiezza variabile fra 50 e 150 m, come indicato nella tabella seguente (il riferimento è in questo caso alle vecchie norme CNR sulla costruzione delle strade, risalenti al 1980, ed alle direttive ministeriali sulla redazione dei piani urbani del traffico).
6. Per quanto riguarda le strade di tipo A, B, Ca, Cb, Da e Db ⁽⁴⁾, i valori-limite di immissione all'interno della fascia A sono fissati in 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni, mentre quelli all'interno della fascia B sono fissati in 65 dB(A) diurni ed in 55 dB(A), anche in questo caso con l'eccezione delle scuole, degli ospedali, delle case di cura e di riposo, per i quali tali limiti scendono, rispettivamente, a 50 e 40 dB(A) (per le scuole vale il solo limite diurno). Per le strade di tipo E ed F valgono invece i valori definiti nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

²() L'art.3, comma 3 specifica che nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

³() L'art.1, comma 1, punto h) definisce una variante come "costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento".

⁴() L'identificazione di questi sotto-tipi pone alcuni problemi interpretativi, in particolare per quanto riguarda le strade di scorrimento. L'art.3 del Codice della Strada, infatti, definisce le strade urbane di scorrimento come strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia; definizione che sembrerebbe totalmente ricompresa nel sotto-tipo Da ("strade a carreggiate separate ed interquartiere"). Sul piano operativo ne consegue la difficile identificazione delle strade appartenenti al sottotipo Db ("altre strade di scorrimento") che, non risultando evidentemente a carreggiate separate, a norma del Codice della Strada dovrebbero essere classificate come strade di quartiere, e non di scorrimento.

Tabella 5: Valori limite di immissione per infrastrutture esistenti

Tipo di strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (D.M.5/11/2001)	Fascia di pertinenza m	Valori-limite di immissione				
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori		
			diurno dB(A)	notturno dB(A)	diurno dB(A)	notturno dB(A)	
A - autostrada		A (100)	50	40	70	60	
		B (150)			65	55	
B – extraurbana principale		A (100)	50	40	70	60	
		B (150)			65	55	
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	A (100)	50	40	70	60	
		B (150)			65	55	
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	A (100)	50	40	70	60	
		B (150)			65	55	
	D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate ed interquartiere)	A (100)	50	40	70	60
			B (50)			65	55
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	A (100)	50	40	70	60	
		B (50)			65	55	
E – urbana di quartiere		30	Valori stabiliti nel Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale				
F – locale		30					

* per le scuole vale il solo limite diurno

7. Il decreto passa quindi ad esaminare le modalità di risanamento, specificando che, qualora il rispetto dei valori-limite all'interno, od anche all'esterno della fascia di pertinenza, non risulti tecnicamente conseguibile, ovvero qualora "... in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale ..." se ne evidenzia l'opportunità, è possibile procedere ad interventi diretti sui recettori, assicurando il rispetto dei seguenti limiti (art.6):

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori debbono essere misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

8. Gli interventi di risanamento spettano di norma all'ente proprietario della strada, mentre vengono attribuiti al recettore se la concessione edilizia è stata rilasciata dopo l'entrata in vigore del decreto nel caso di infrastrutture esistenti, e dopo l'approvazione del progetto esecutivo nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione (art.8).

Art. 21 – Classificazione della linea ferroviaria e delle relative fasce di pertinenza

1. A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie 250 metri e così suddivise:
 - Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzzeria del binario
 - Fascia B. ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A
2. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 2 si applicano i limiti, esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari, di seguito riportati. All'interno della fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.
4. Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore, diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie, sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.
5. Per le fasce di pertinenza della linea ferroviaria si applicano i limiti acustici riportati nella seguente tabella:

Tabella 6: Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria

FASCIA	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
A	70 dB(A)	60 dB(A)
B	65 dB(A)	55 dB(A)

6. La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria viene effettuata in accordo con l'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.

I limiti acustici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore dell'infrastruttura ferroviaria.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti valori limite di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura, all'interno della fascia di pertinenza di cui al comma 1:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno.

CAPO IV - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Art. 22 - Redazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale.

1. La Città di Novara provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge, nonché ai sensi dell'art. 13 della L R 52/00: "*Piani di Risanamento Comunali*".
2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 del presente Regolamento Attuativo;
 - b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica lo scostamento per più di cinque decibel.
3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 27 del presente Regolamento Attuativo, e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico comunale

1. Il piano di risanamento acustico comunale (art. 7, L. 447/95), oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95, art. 3, comma 1, lettera h), e dell'articolo 13 della legge regionale 52/00, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:
 - individuazione delle aree da risanare;
 - individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
 - risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
 - le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
 - i soggetti a cui compete l'opera di bonifica;
 - gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
 - la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
 - i tempi previsti per il risanamento ambientale;
 - le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.
2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Art. 24 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico comunale

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dall'A.C. con propria deliberazione entro 12 mesi a far data dall'approvazione del Piano di Classificazione acustica.
2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 13 della L.R. 52/00. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è ne obbligatorio ne vincolante.
3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.
4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione di tale deliberazione.

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI

Art. 25 - Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi sanitarie relativamente alle industrie insalubri e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale; al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e artigianali nelle zone classificate in classe I e II senza una valutazione previsionale di impatto acustico che certifichi il rispetto dei limiti stabiliti nel presente regolamento. Tale disposizione non si applica alle attività industriali o artigianali che non presentano sorgenti sonore in ambiente esterno (ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti, impianti refrigeranti etc.) e che hanno un ciclo tecnologico i cui impianti non possano superare i limiti legislativi.
2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale del clima acustico deve obbligatoriamente essere redatta a firma di un tecnico competente in acustica.

Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III del presente Regolamento Attuativo, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo.
 2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione del presente Regolamento Attuativo, vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso i cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI⁽⁵⁾.
 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 30 del presente Regolamento Attuativo e del nulla osta inizio attività.
- Ai fini dell'applicazione del decreto citato, si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:
- a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese

Il Piano di risanamento acustico delle imprese è normato dall'art. 15 comma 2 della Legge 447/95, richiamato dall'art. 14 della L.R. 52/00.

⁵() Per la definizione delle criterio differenziale, rumore ambientale e rumore residuo, si rimanda all'allegato A "Definizioni"

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.
2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere presentato all'autorità competente (Provincia o Comune) entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale secondo le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 52/00.

Art. 28 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento acustico d'impresa

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico di impresa sono quelle previste dalla dall'art. 14 della L.R. 52/00; in particolare dovranno essere dettagliati:
 - Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
 - la tipologia di attività;
 - la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
 - il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
 - la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
 - la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
 - le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
 - i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
 - le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
 - le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
 - i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.
2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici in scala opportuna, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Art. 29 – Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

Si rimanda a quanto normato dall'art. 14, commi 3, 4, 5, 6, 7, e 8 della L.R. 52/00.

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 30 – Previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico

1. Le disposizioni che seguono sono applicate per tutti i nuovi o rinnovati insediamenti ricompresi nelle zone urbanistiche indicate nelle NTA del PRG, oltre che per gli immobili in cui si ampliano, potenziano o riconvertono attività esistenti oppure si insediano nuove attività lavorative, commerciali o comprendenti attività aggregative quali palestre, centri ricreativi, d'intrattenimento, esercizi pubblici collocati in ambiti residenziali.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 52/00, deve consentire:
 - a. per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e delle attività;
 - b. per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e di asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/1995, articolo 8, comma 2.
3. In base al regolamento approvato il 19.3.04 dal Consiglio dei Ministri per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli, tutte le definizioni ivi espresse sono esplicitamente richiamate e, in particolare, il concetto di prossimità è così definito: per le autostrade e le strade extraurbane principali esistenti e di nuova realizzazione la fascia entro cui vi è l'obbligo di redigere lo Studio di Impatto acustico è stabilita in 250 metri, mentre per le strade urbane di scorrimento la fascia è stabilita in 100 metri. Per le strade cittadine l'obbligo si configura per interventi all'interno di una fascia di 30 metri, anche nel caso di demolizioni e nuove costruzioni, nonché interventi di ristrutturazioni edilizie.
4. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi (ad esclusione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per i quali è necessario effettuare una valutazione previsionale di impatto acustico) possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.
5. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:
 - la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
 - la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratterizzazioni acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
 - le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla regione ai sensi della Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7.
6. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nella DGR Piemonte 2 febbraio 2004, n. 9-11616 seduta del 08/03/02 "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

Art. 31- Certificato di agibilità e nulla osta attività produttive

1. Per gli edifici riferiti alle attività di cui al 1 comma dell'art. 30 e per tutti gli edifici realizzati ex novo o soggetti ad una profonda ristrutturazione edilizia, le cui opere edilizie sono state approvate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e del nulla osta all'esercizio delle attività produttive degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica della conformità delle opere alle disposizioni del presente Regolamento e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.
2. E' facoltà del Dirigente o del Responsabile del Servizio preposto richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico, certificata dall'ARPA.

Art. 32 – Agibilità degli edifici

1. Per gli edifici riferiti alle attività di cui al 1 comma dell'art. 30 e per tutti gli edifici realizzati ex novo o soggetti ad una profonda ristrutturazione edilizia, le cui opere edilizie sono state approvate dopo l'entrata in vigore del DPCM 5.12.97 che ha richiesto la verifica dei requisiti acustici passivi, il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:
 - residenze o assimilabili;
 - uffici e assimilabili;
 - alberghi e pensioni o assimilabili;
 - ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale.
2. Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 33 – D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e permesso a costruire nelle fasce di pertinenza della linea ferroviaria

1. La documentazione relativa a nuovi interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria,(art. 21) deve contenere la documentazione di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 sono a carico del titolare del permesso a costruire della edificazione autorizzata all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria.

Art. 34 - Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale presentati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento devono essere corredati da idonea documentazione redatta ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 *“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”* che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, L'Amministrazione Comunale può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un nuovo piano di risanamento acustico.

CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 35 - Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del presente Regolamento.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 36 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Città di Novara comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.
2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:
 - Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione;
 - Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto;
 - Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo⁽⁶⁾;
 - Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera in prossimità di abitazioni di terzi;
 - Guidare veicoli con apparecchi radio tenuti a volume elevato, avente un livello sonoro superiore a 40 dB(A);
 - Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente;
 - Azionare sirene su veicoli, seppur autorizzati, al di fuori dei casi necessari.
3. Il Sindaco o il Dirigente possono adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco o il Dirigente, ciascuno per la propria competenza, adottano provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze.
4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.
5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.

⁶(6) Sono fatti salvi i casi di manutenzione e/o collaudo di veicoli che necessitano di tale verifica.

6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 del presente Regolamento, e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio.
7. Il Servizio comunale preposto riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 15 della legge regionale 52/00 per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 37 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti Regolamento.
2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
3. Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.
4. Il Dirigente preposto può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 38 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla classificazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 del presente Regolamento.
2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.
3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale (dal 15 settembre al 15 maggio):	
Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00	dalle 16.00 alle 17.00

Periodo estivo (dal 15 Maggio al 15 Settembre):	
Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 19.00	dalle 16.00 alle 19.00

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Dirigente ai sensi degli articoli 43 e 46 del presente Regolamento.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti. Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.
5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.
4. Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) ecc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ecc.
6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.

Art. 39 - Luoghi di intrattenimento dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I luoghi di intrattenimento al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 45.
2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

CAPO VIII – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 40 - Generalità: Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico.

1. Il presente regolamento stabilisce la modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della legge 447/1995, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, in conformità alle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012.
2. Le attività ricomprese nel campo di applicazione sono gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le altre attività di cui alle definizioni seguenti.
3. Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.
4. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
5. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
6. In particolare sono considerate a carattere temporaneo e devono essere appositamente autorizzate, secondo le modalità espresse dall'art. 41, 42, 43 e 44 del presente regolamento, le seguenti attività:
 - a) **Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, rievocazioni storiche, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi.
 - b) **Cantieri**, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera.
 - c) **Altre attività**, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc..
7. Il piano di zonizzazione acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente.
8. Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la legge 447/1995, la l.r. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.
9. Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate sono distinte in:
 - autorizzazioni senza comunicazione di inizio attività sonora;
 - autorizzazioni con comunicazione di inizio attività sonora;
 - autorizzazioni con istanza.
10. E' facoltà della Giunta Comunale, con provvedimento motivato, concedere una deroga ai limiti di rumore ed alle prescrizioni del presente regolamento a particolari manifestazioni temporanee

ritenute di interesse pubblico; fermo restando che il valore di immissione in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, concesso in deroga non potrà superare gli 80 dB(A).

11. Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
12. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
13. Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.
14. L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
15. Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio.
16. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.
17. I limiti di immissione espressi in decibel e stabiliti in deroga nei successivi articoli 41-42-43 si intendono misurati secondo le modalità descritte dal Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 41 - Autorizzazioni in deroga senza comunicazione di inizio attività sonora.

1. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di alcuna istanza, le seguenti attività:

- a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- b) lavori edili in edifici esistenti, nel caso in cui il rumore si diffonda per via interna all'edificio in locali destinati a presenza continuativa di persone (abitazioni, esercizi commerciali, uffici, ecc.) appartenenti allo stesso immobile oppure ad uno confinante, a condizione che siano effettuati nei giorni feriali tra le ore 8:00 e le ore 12:00 e le ore 15:00 e le ore 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15:00 e che si utilizzino di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- c) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo provenga dall'esterno dell'edificio, a condizione che siano operanti nei giorni feriali tra le ore 8:00 e le ore 12:00 e le ore 15:00 e le ore 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15:00 e che non superino il limite di immissione di 70 dB(A), da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora;
- d) manutenzione di aree verdi pubbliche e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto dei contratti di affidamento del servizio; nella stesura dei contratti l'Amministrazione Comunale dovrà inserire apposite disposizioni per far svolgere le operazioni più rumorose in orario diurno (ore 6.00-22.00) e per l'utilizzo da parte degli affidatari del servizio delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento dell'inquinamento acustico;
- e) attività artistiche di strada svolte nel rispetto dell'articolo 48 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, a condizione di non usare impianti di amplificazione sonora;

- f) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, processioni, flash mob ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00 a condizione di non usare impianti di amplificazione;
- g) circhi e luna park a condizione che si svolgano tra le ore 9.00 e le ore 22.00 nel Piazzale dello Sport Olimpico o in Viale Kennedy dietro il Palazzetto dello Sport;
- h) mercati, feste popolari, sfilate di moda, eventi sportivi e storico-culturali a condizione che:
 - **non** si svolgano all'interno della manifestazione concerti o pubblico spettacolo con utilizzo di impianti di amplificazione;
 - si svolgano tra le ore 9.00 e le ore 22.00;
- i) fiere a condizione che si svolgano secondo le modalità normate dal "Regolamento per le fiere periodiche";
- l) altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.

Art. 42 – Autorizzazioni in deroga con comunicazione di inizio attività sonora.

1. Sono autorizzate con procedura semplificata, a fronte di presentazione di semplice **comunicazione di inizio attività sonora**, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione, le attività di cui al presente articolo, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.
2. La comunicazione di inizio attività sonora deve essere presentata con 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio delle attività, se presentata oltre tale termine l'istanza non può essere accolta.
3. Le attività autorizzate con procedura semplificata sono le seguenti:
 - a) i cantieri per lavori edili che rispettano le seguenti prescrizioni:
 - allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
 - utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora;
 - durata complessiva delle attività fino a 60 giorni all'anno;
 - b) gli spettacoli, le manifestazioni che si svolgono **tra le ore 9:00 e le ore 22:00** nei siti individuati in cartografia nel Piano di Classificazione Acustica Comunale e riportati in **elenco** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - per ogni richiedente fino ad un massimo di **6 giorni** all'anno per sito (fermo restando il limite di **30 giorni** anno per ogni sito);
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti;
 - c) gli spettacoli, le manifestazioni che si svolgono nell'orario ricompreso **tra le ore 22:00 e le ore 24:00** nei siti individuati in cartografia nel Piano di Classificazione Acustica Comunale e riportati in **elenco** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - per ogni richiedente fino ad un massimo di **1 giorno** all'anno per sito (fermo restando il limite di **3 giorni** anno per ogni sito);
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti;
 - d) gli spettacoli, le manifestazioni che **non** si svolgono nei siti individuati in cartografia nel Piano di Classificazione Acustica Comunale nell'orario ricompreso **tra le ore 9:00 e le ore 22:00** nel rispetto

delle seguenti prescrizioni:

- per ogni richiedente fino ad un massimo di **6 giorni** all'anno per sito (fermo restando il limite di **15 giorni** anno per ogni sito);
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti;
 - e) piccoli intrattenimenti musicali effettuati nelle pertinenze esterne dei pubblici esercizi, a condizione che:
 - per ogni esercizio fino ad un massimo di **15 giorni** anno, con svolgimento nell'orario ricompreso **tra le ore 9:00 e le ore 22:00**;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti;
 - f) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, processioni, flash mob ecc.) che si svolgono **tra le ore 09:00 e le ore 22:00 e utilizzano impianti di amplificazione sonora**;
 - g) circhi e i luna park a condizione che si svolgano tra le ore 22.00 e le ore 24.00 nel Piazzale dello Sport Olimpico o in Viale Kennedy dietro il Palazzetto dello Sport;
 - h) mercati, feste popolari, sfilate di moda, eventi sportivi e storico-culturali a condizione che:
 - **non** si svolgano all'interno della manifestazione concerti o pubblico spettacolo con utilizzo di impianti di amplificazione;
 - si svolgano tra le ore 22.00 e le ore 24.00;
 - i) Notti bianche in cui si svolgono concerti o pubblico spettacolo con utilizzo di impianti di amplificazione a condizione di:
 - si svolgano per due giorni all'anno in ogni sito,
 - termine ultimo alle ore 24.00
 - l) le parrocchie, in considerazione della loro funzione aggregativa e sociale nel tessuto cittadino, possono organizzare spettacoli e manifestazioni nel rispetto della seguente prescrizione:
 - per ogni sito (fa fede l'individuazione in PRGC) fino ad un massimo di **15 giorni** anno, con svolgimento nell'orario ricompreso **tra le ore 9:00 e le ore 24:00**;
 - m) Centri Estivi e GREST parrocchiali che si svolgono all'aperto nel periodo estivo, a condizione che si svolgano **tra le ore 8:00 e le ore 20:00**;
 - n) spettacoli di fuochi artificiali, a condizione che non si svolgano nella fascia di rispetto del canile sanitario di Via del Gazzurlo, come risulta dalla Tavola 1 e che **non si protraggano oltre le ore 24.00**;
4. I cantieri di cui ai commi 3 lett. a) devono presentare comunicazione di inizio attività sonora predisposta secondo l'Allegato D.; gli spettacoli, le manifestazioni e le altre attività di cui al comma 3 lett. b), c) d), e) f) g) h) secondo l'Allegato E.
5. Sono fatte salve le specifiche limitazioni per alcune tipologie di attività stabilite in altre disposizioni comunali.

Elenco dei Siti destinati a spettacoli a carattere temporaneo individuati nel PZA

Cortile del Broletto,

Piazza Martiri,

Piazza Puccini,

Piazzale dello Sport Olimpico,

Viale Kennedy dietro il Palazzetto dello Sport,

Piazza Gramsci,

Cortile interno del Castello Visconteo-Sforzesco,

Parco di Veveri (a condizione che le manifestazioni non si svolgano durante l'orario di attività dell'asilo)

Art. 43 – Autorizzazioni in deroga con istanza.

1. Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dagli articoli 41 e 42, fermo restando il limite di 30 giorni all'anno, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune con le modalità definite dal presente articolo.
2. L'istanza di autorizzazione, predisposta secondo l'Allegato F, è corredata da una **relazione tecnica predisposta da Tecnico Competente in Acustica**.
3. L'istanza deve essere presentata con 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio delle attività, per consentire al Comune di chiedere eventuali integrazioni e poter rilasciare l'autorizzazione in tempo utile.
4. L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.
5. Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 6:00 e le ore 24:00, le immissioni sonore non devono superare il limite di 70 dB(A) da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore. Per le aree classificate in classe V e VI nel PZA le immissioni sonore non devono superare il limite di 80 dB(A). Il limite è inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti.
6. Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 6:00, le immissioni sonore da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore non devono superare il limite di immissione previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica per le classi I-V, aumentato di 10 dB tra le ore 24.00 e le ore 1.00 e aumentato di 5 dB tra le ore 1.00 e le ore 6.00, secondo lo schema della **tabella 7**. Il limite di immissione in deroga è inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti.
7. Nel caso in cui la manifestazione sia compresa in un orario tra le ore 22.00 e le ore 6.00, il richiedente deve dare incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che durante la manifestazione deve verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni **rilievi fonometrici**. Tali rilievi devono essere forniti al Comune, accompagnati da relazione tecnica, entro 10 giorni dalla fine della manifestazione.

Tabella 7 Limiti di immissione NOTTURNI tra le ore 22.00 e le ore 6.00

CLASSE PZA	LIMITE IMMISSIONE DIURNO SENZA DEROGA (Ore 6.00 – 22.00)	LIMITE IMMISSIONE NOTTURNO SENZA DEROGA (Ore 22.00 – 6.00)	LIMITE IMMISSIONE IN DEROGA (Ore 22.00 – 24.00)	LIMITE IMMISSIONE IN DEROGA (Ore 24.00 – 1.00)	LIMITE IMMISSIONE IN DEROGA (Ore 1.00 – 6.00)
Classe I	50 dB(A)	40 dB(A)	70 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
Classe II	55 dB(A)	45 dB(A)	70 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)
Classe III	60 dB(A)	50 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)
Classe IV	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)	80 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)

Art. 44 – Obblighi del Titolare dell’Autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione, senza istanza o con istanza semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l’emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l’informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell’autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell’attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

Art. 45 – Revoche e Sospensioni delle Attività

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all’adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

Art. 46 – Esclusione e Casi Particolari

1. Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste in altri Regolamenti comunali.
2. Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.
3. Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” così come stabilito dall’art. 1 comma 2 del decreto stesso.
4. Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”.
5. Alle autorizzazioni in deroga non si applicano i limiti previsti dagli articoli 8, 9, 10,11, 12 del presente Regolamento.

CAPO IX – SANZIONI

Art. 47 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti derogabili saranno puniti, in aggiunta alla sanzione precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga o l'accertamento di difformità rispetto alla documentazione presentata in fase di richiesta sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Art. 48 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi all'art. 1 della legge 447/95, chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 10.329. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.
2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui al comma 1 dell'articolo 35 del presente Regolamento Attuativo.

Art. 49 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 10, comma 2 della legge 447/95, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 10, 11, 12 è punito con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.
2. Il comma 1. non si applica ai casi di cui all'articolo 36 e 39 del presente Regolamento Attuativo.

Art. 50 – Schiamazzi e rumori molesti

Chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 36 comma 2, 35 in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

Art. 51 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 40 del presente Regolamento Attuativo, in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00; i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.

Art. 52 – Norme particolari in caso di recidività

1. Nei casi di cui agli artt. da 47 a 51 è prevista la chiusura temporanea dell'attività fino a una settimana e al pagamento di una sanzione accessoria determinata in base alla gravità del caso, qualora la non osservanza delle norme citate si ripeta, a seguito di segnalazione o riscontro diretto dal parte degli Enti competenti, più di 2 volte alla settimana e/o più di 4 volte al mese. E' prevista altresì la chiusura definitiva dell'attività, al superamento dei limiti sopra citati, a seconda della gravità dei casi e comunque a seguito di valutazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La riapertura della attività stessa è subordinata a specifico studio previsionale di impatto acustico, come meglio descritto nel presente Regolamento Attuativo all'art. 30.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Procedimenti e attività in corso

Le attività temporanee di cui al presente Regolamento Attuativo, che, alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo.

Art. 54 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Attuativo entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

Art. 55 - Aggiornamento del Regolamento Attuativo

Il presente Regolamento Attuativo viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente Regolamento Attuativo. Qualsiasi prescrizione del Regolamento Attuativo che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

g) Definizione della normale tollerabilità

Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della illiceità dell'immissione, deve applicarsi il criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo. Tale rumore di fondo è calcolato sulla base del livello percentile L95. IL rumore ambientale è calcolato quale livello istantaneo di rumore calcolato come LAeq o in via cautelativa per la parte disturbante utilizzando L10

h) Definizione di accettabilità ambientale

La legge quadro n. 447 /95 sull'inquinamento acustico stabilisce che il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell'ambiente esterno è il *livello equivalente* Leq e il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite di immissione assoluti e differenziali. Tale limite costituisce *il limite di accettabilità ambientale*.

Il campo di applicazione di questa normativa è la prevenzione e la repressione, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'inquinamento acustico, ad esempio per l'impatto acustico di un nuovo insediamento produttivo o residenziale, ed è anche la valutazione del disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p.

La differenza tra la *normale tollerabilità* di giurisprudenza e la *accettabilità ambientale* così come definita dal D.P.C.M. 14/11/97 deve essere chiara a tutti gli operatori.

i) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

j) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

k) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

l) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

m) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

n) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10 \log [1/T \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(a),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

o) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

p) Livello di rumore ambientale - L_a

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

q) Livello di rumore residuo - L_r

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

r) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

s) Tempo di riferimento - Tr

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

t) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

u) Tempo di osservazione - To

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

v) Tempo di misura - Tm

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

z) Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

a) Strumentazione di misura

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

b) Generalità per l'esecuzione delle misure

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi della rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono alla descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{aeq, Tr}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_o)_i$. Il valore di $L_{aeq, Tr}$ è dato dalla relazione:

$$L_{aeq, Tr} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_o)_i \times 10^{0,1 L_{aeq} (T_o)_i} \right]$$

La metodologia di misura rileva valori di $L_{aeq, Tr}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 metri dal microfono stesso.

c) Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello di pressione acustica.

d) Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o da comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994

e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli $L_{A\text{Imax}}$ e $L_{AS\text{max}}$ per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni:

- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra $L_{A\text{Imax}}$ e $L_{AS\text{max}}$ è superiore a 6dB(A);
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore $L_{AF\text{max}}$ è inferiore a 1s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{af} effettuata durante il tempo di misura L_m .

$L_{\text{aeq,Tr}}$ viene incrementato di un fattore $K_i = 3$ dB(A)

g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi caratteristiche stazionarie nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si

utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A) Si applica il fattore correttivo $K_T = 3$ dB(A) soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta da dalle altre componenti dello spettro. La norma di riferimento è la ISO 266/1987.

h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione $K_B = 3$ dB(A), esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

i) Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato A;
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

ALLEGATO C - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico deve contenere almeno i seguenti elaborati, i quali devono essere comunque integrati con le specifiche richieste dalla D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 relativamente alle singole problematiche analizzate:

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento e' ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

- a. descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b. caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c. Potenza sonora degli impianti;
- d. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata e' continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) SOGGETTI RICEVENTI

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'insediamento dell'attività, specificati da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), possibilmente calcolati tenendo conto dell'incremento derivante dalle nuove sorgenti sonore.

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

- Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 01/03/91, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge.

6) QUALSIASI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE

7) ELABORATI CARTOGRAFICI

- 1) Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui e' ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:
 - a. i confini dell'insediamento.
 - b. le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc..
 - c. le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.

- d. gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.
- 2) Estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale relativa alla zona di ubicazione dell'insediamento.
 - 3) Certificati e grafici relativi alle misurazioni effettuate per la valutazione del clima acustico e dell'impatto acustico.

Tutta la documentazione deve essere redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dagli Enti Regionali di tutto il territorio nazionale ai sensi della legge 447/1995.

ALLEGATO D – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER CANTIERI

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo crono programma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO E – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO F – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ALTRE ATTIVITA'

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO G – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati precedenti, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

Spettacoli e manifestazioni:

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Cantieri:

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Altre attività:

- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

